



## TRIBUNALE DI VERCELLI

### Ai Professionisti Delegati e ai Custodi

Il Presidente del Tribunale e i Giudici delle Esecuzioni immobiliari,  
ritenuto opportuno potenziare la comunicazione e le informazioni degli annunci di vendita degli immobili  
in asta;

vista la proposta del Gruppo Edicom – Edicom Finance Srl operante nel settore della pubblicità legale e  
delle vendite con modalità telematiche,

viste le recenti modifiche apportate all'art. 560 cpc e ritenuta la necessità di aggiornare l'ordinanza di  
vendita in uso presso il Tribunale

### DISPONGONO CHE

1) la pubblicità legale ai sensi dell'art. 490, co. 2. c.p.c., oltre a quanto già disposto in ordinanza a mezzo  
della Società Aste Giudiziarie in linea SpA – [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), sia effettuata anche sul portale  
nazionale [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it), **per tutte le procedure esecutive immobiliari in cui sia già  
stata pronunciata l'ordinanza di delega della vendita ex art. 569 c.p.c., a partire dal  
primo esperimento d'asta utile successivo al deposito del presente provvedimento  
e qualora non sia stato ancora emesso l'avviso di vendita;**

- la richiesta di pubblicazione sul portale [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it) e i relativi allegati (perizia, ordinanza, avviso  
foto ed eventuali planimetrie) dovranno essere inviati all'indirizzo email: [info.vercelli@edicomsrl.it](mailto:info.vercelli@edicomsrl.it)–  
telefono 0415369911 del Gruppo Edicom;

- il gestore della vendita telematica per le procedure **esecutive immobiliari in cui sia già stata  
pronunciata l'ordinanza di delega della vendita ex art. 569 c.p.c., resta la società Aste Giudiziarie  
in Linea SpA;**

- la richiesta di pubblicità facoltativa ex art. 490 cpc sulla STAMPA, IL MONFERRATO E NOTIZIA  
OGGI verrà effettuata **anche per le procedure esecutive immobiliari in cui sia già stata  
pronunciata l'ordinanza di delega della vendita ex art. 569 cpc** solo ove espressamente e  
tempestivamente richiesta dal creditore che dà impulso alla procedura. In mancanza di specifica richiesta  
del creditore non dovrà più essere effettuata la pubblicità sui giornali sopra indicati. A tal fine i

professionisti delegati provvederanno, una volta comunicata l'ordinanza di vendita secondo le modalità di seguito precisate, a richiedere altresì ai creditori procedenti se intendano o meno mantenere la pubblicità cartacea sui giornali sopra indicati;

**- per tutte le procedure esecutive l'ordinanza di vendita emessa all'esito dell'udienza ex art. 569 cpc sarà sostituita dall'ordinanza allegata alla presente circolare che contiene modifiche relative a:**

1. richiesta all'offerente di esercitare la facoltà di scelta prevista dal **novellato art. 560, comma 8 cpc**. In particolare nell'avviso di vendita gli offerenti dovranno essere resi edotti del fatto che in sede di presentazione dell'offerta (con nota allegata) ovvero in seguito all'aggiudicazione, possono esercitare la facoltà ex art. 560, sesto comma, cpc di richiedere che l'ordine di liberazione ovvero l'ingiunzione contenuta nel decreto di trasferimento, venga attuato dal custode, senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e seguenti, a spese della procedura, con l'avvertenza che in caso di istanza successiva al decreto di trasferimento le spese della liberazione saranno poste a carico dell'aggiudicatario. Il custode dovrà pertanto in caso di aggiudicazione depositare specifica relazione in cui riassumerà lo stato occupativo dell'immobile aggiudicato ed evidenziare la scelta dell'aggiudicatario;
2. possibilità di celebrazione dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione da tenersi dinnanzi al delegato in modalità cd. di trattazione scritta, cioè senza la necessaria partecipazione fisica delle parti. Il delegato con decreto potrà invitare le parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni, avvisando che in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c.;
3. necessità di depositare il rapporto riepilogativo finale e la documentazione attestante i pagamenti effettuati e la chiusura dei conti correnti al fine di consentire l'archiviazione della procedura esecutiva. In particolare, il professionista delegato è tenuto a depositare il rapporto riepilogativo finale, in cui dovrà relazionare sulle attività svolte dopo l'ultimo rapporto riepilogativo semestrale e, in particolare sulle attività di distribuzione compiute allegando alla relazione i provvedimenti di liquidazione del GE, il progetto di distribuzione, gli avvisi alle parti e la prova dei pagamenti compiuti e, quindi, a depositare il rapporto riepilogativo finale secondo il modello ministeriale;
4. necessità di procura notarile o procura generale autenticata in caso di offerta per persona da nominare;
5. coincidenza tra presentatore e offerente;
6. prolungamento della gara, in caso di più offerte, sino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento.

MANDA LA CANCELLERIA DI DARE comunicazione del presente provvedimento a tutti i professionisti delegati i quali provvederanno al deposito della presente circolare e dell'allegata ordinanza

di vendita nelle procedure in cui sono stati nominati e alla successiva comunicazione della stessa a tutte le parti della procedura.

Vercelli, 27.1.2022.

Il Presidente del Tribunale



I Giudici delle Esecuzioni

